



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

## Documento per la consultazione

### **Disciplina delle partecipazioni in banche, società capogruppo, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento**

*Il documento presenta la proposta che la Banca d'Italia intende formulare al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) per dare attuazione alle norme del Testo Unico Bancario in materia di acquisizione di partecipazioni qualificate in banche, modificate a seguito del recepimento della direttiva 2007/44/CE (Capo III, del Titolo II del TUB, come modificato dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 21).*

*Poiché la disciplina delle banche si applica, per rinvio, anche ad altri intermediari disciplinati dal TUB (capogruppo, istituti di pagamento, IMEL e, una volta entrata a regime la relativa riforma, intermediari finanziari disciplinati dal Titolo V) il documento riguarda anche questi soggetti.*

*La disciplina proposta segue le linee tracciate dalla vigente delibera CICR (del luglio 2005) e introduce le modifiche richieste per dare completa attuazione alla normativa europea, di massima armonizzazione. Sui limitati profili per i quali la direttiva lascia aperte alcune opzioni o margini di incertezza applicativa, la proposta individua soluzioni e criteri cui le disposizioni della Banca d'Italia – che seguiranno la deliberazione del CICR – dovranno attenersi, commentati in dettaglio nella memoria.*

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro **60 giorni** dalla pubblicazione del presente documento, alternativamente agli indirizzi:

- Banca d'Italia, Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza, Divisione Normativa Primaria, via Milano 53 – 00184, Roma;
- npv.normativa\_primaria@bancaditalia.it.

I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito web della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima <sup>(1)</sup>.

Dicembre 2010

---

<sup>(1)</sup> Il generico *disclaimer* di confidenzialità eventualmente presente in calce alle comunicazioni inviate via mail non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti.

## **DELIBERAZIONE** \_\_\_\_\_

Disciplina delle partecipazioni in banche, società capogruppo, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER

#### IL CREDITO ED IL RISPARMIO

VISTO l'articolo 1, comma 2, lett. *h-quater*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (TUB), che definisce le partecipazioni come le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile;

VISTO l'articolo 19, del TUB che prevede obblighi di autorizzazione preventiva per l'acquisizione di partecipazioni in una banca e per le variazioni delle stesse che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o raggiungono o superano le soglie indicate nei commi 1 e 2 del citato articolo;

VISTO l'articolo 19, comma 5, del TUB, che prevede che la Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione, in base ai criteri indicati nel comma in questione;

VISTO l'articolo 19, comma 9, del TUB, che prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emani disposizioni attuative del medesimo articolo, e in particolare disciplini le modalità e i termini del procedimento di valutazione di cui al comma 5 del medesimo articolo, i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi, e i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole;

VISTO l'articolo 20 del TUB, in base al quale la Banca d'Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche, determinandone presupposti, modalità e termini;

VISTO l'articolo 22, comma *1-bis*, del TUB, in base al quale, ai fini dell'applicazione dei capi III e IV del titolo II del TUB, si considera anche l'acquisizione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nell'art. 19 del TUB;

VISTO l'articolo 110 del TUB, come riformulato dal d.lgs. 141 del 13 agosto 2010, che prevede che agli intermediari finanziari si applicano, tra l'altro, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 22, 23 e 25 del TUB;

VISTO l'articolo *114-quater* del TUB che prevede che agli istituti di moneta elettronica (IMEL) si applicano, tra l'altro, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 22, 23 e 25 del TUB;

VISTO l'articolo 114-*undecies* del TUB che prevede che agli istituti di pagamento si applicano, tra l'altro, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 22, 23 e 25 del TUB;

VISTA la direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 che modifica la direttiva 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;

TENUTO CONTO del considerando 6 della direttiva 2007/44/CE, che prevede che gli Stati membri possano imporre una soglia supplementare al di sotto del 10 per cento il cui raggiungimento determina l'insorgere degli obblighi di comunicazione;

TENUTO CONTO del considerando 8 della direttiva 2007/44/CE, che prevede che il criterio relativo alla "reputazione del candidato acquirente" presuppone la verifica dell'esistenza di eventuali dubbi sull'integrità e sulla competenza professionale del candidato acquirente, e della loro fondatezza;

TENUTO CONTO della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

TENUTO CONTO delle linee guida applicative emanate dai Comitati europei di 3° livello CEBS, CESR e CEIOPS (*Guidelines for the prudential assessment of acquisitions and increases in holdings in the financial sector required by Directive 2007/44/EC*);

SU PROPOSTA della Banca d'Italia;

## **DELIBERA**

### **CAPO I**

***(Campo di applicazione e presupposti)***

#### **Articolo 1**

***(Campo di applicazione)***

1. La presente delibera si applica alle partecipazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-*quater*, del TUB, in banche, società finanziarie capogruppo di gruppi bancari o finanziari, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento (di seguito definiti "impresa vigilata"), in conformità delle norme loro applicabili e delle previsioni statutarie; si applica altresì alle acquisizioni del controllo in virtù di contratti o clausole statutarie di cui all'articolo 19, comma 8-*bis*, del TUB.

#### **Articolo 2**

***(Partecipazioni)***

1. Sono soggette ad autorizzazione preventiva della Banca d'Italia:

- l'acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni in un'impresa vigilata che, tenendo conto di quelle già possedute, attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento;
- le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento.

2. Il calcolo dei diritti di voto con riferimento alle azioni è effettuato ponendo: al numeratore, la somma delle azioni con diritto di voto da acquisire e quelle con diritto di voto già detenute; al denominatore tutte le azioni con diritto di voto emesse dall'impresa vigilata. Sono considerate con diritto di voto tutte le azioni che attribuiscono il diritto di voto anche se sospeso, limitato a particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni. Non rileva che il diritto di voto sia limitato a una misura massima o ne siano previsti scaglionamenti.

3. Se l'impresa vigilata ha emesso azioni con diritto di voto appartenenti a diverse categorie, con diritto di voto limitato a particolari argomenti o subordinato al verificarsi di una condizione, l'autorizzazione è richiesta quando a seguito dell'acquisizione o della variazione viene raggiunta o superata la prima tra le soglie calcolate ai sensi del comma 2 e dei commi 4, 5 e 6.

4. In presenza di azioni con diritto di voto appartenenti a diverse categorie, il calcolo è effettuato con riferimento alle azioni ordinarie: al numeratore sono poste le azioni ordinarie da acquisire e quelle già possedute; al denominatore, tutte le azioni ordinarie emesse dall'impresa vigilata.

5. In presenza di azioni con diritto di voto limitato a particolari argomenti di rilievo per la gestione sociale, il calcolo è effettuato con riferimento a ciascun argomento: al numeratore sono poste le azioni con diritto di voto da acquisire e quelle già possedute che votano sullo stesso argomento; al denominatore, tutte le azioni con diritto di voto che votano sullo stesso argomento emesse dall'impresa vigilata. La Banca d'Italia individua gli argomenti rilevanti per il calcolo previsto dal presente comma.

6. In presenza di azioni con diritto di voto subordinato al verificarsi di una condizione non ancora avverata, il calcolo della partecipazione per le azioni con diritto di voto è effettuato ponendo al numeratore e al denominatore soltanto le azioni che attribuiscono diritti di voto non condizionati.

7. Le modalità di calcolo di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, anche alle partecipazioni rappresentate da quote.

8. Le modalità di calcolo di cui ai precedenti commi non si applicano alle partecipazioni rappresentate da strumenti finanziari che attribuiscono i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile; questi ultimi rilevano se il loro possesso configura un'ipotesi di influenza notevole ai sensi dell'articolo 4 della presente delibera.

### **Articolo 3**

*(Controllo)*

1. Sono soggette ad autorizzazione preventiva della Banca d'Italia le acquisizioni e variazioni di partecipazioni dalle quali discenda il controllo su un'impresa vigilata ai sensi dell'articolo 23 del TUB.

2. E' soggetta ad autorizzazione preventiva della Banca d'Italia, a prescindere dal possesso di partecipazioni, l'acquisizione del controllo derivante da un contratto con l'impresa vigilata o da una clausola del suo statuto ai sensi del medesimo articolo 23 del TUB.

3. Nelle società con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani, sono soggette ad autorizzazione anche l'acquisto e la variazione di partecipazioni che comportino il superamento della soglia rilevante ai fini dell'applicazione degli articoli 105 e seguenti del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

#### **Articolo 4**

*(Influenza notevole)*

1. Sono soggette ad autorizzazione preventiva della Banca d'Italia le acquisizioni di partecipazioni dalle quali discenda la possibilità di esercitare, anche indirettamente, un'influenza notevole sull'impresa vigilata.

2. La Banca d'Italia individua i casi in cui l'autorizzazione è richiesta, tenendo conto che per influenza notevole si intende il potere di incidere sulla determinazione delle politiche finanziarie e operative dell'impresa partecipata, senza averne il controllo, anche se la partecipazione detenuta attribuisce una percentuale di diritti di voto inferiore a quella presa in considerazione ai fini degli obblighi autorizzativi di cui all'art. 2.

#### **Articolo 5**

*(Acquisti di concerto)*

1. Sono soggette ad autorizzazione preventiva della Banca d'Italia l'acquisizione e la variazione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni cumulativamente considerate e unitamente a quelle già possedute, raggiungono o superano le soglie di cui all'articolo 2 ovvero attribuiscono il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sull'impresa vigilata.

2. L'autorizzazione è richiesta anche quando gli accordi siano stipulati entro l'anno successivo all'acquisizione o alla variazione della partecipazione.

#### **Articolo 6**

*(Altri casi di raggiungimento o superamento delle soglie)*

1. L'autorizzazione è richiesta anche quando le soglie indicate agli articoli 2, 3 e 4 sono raggiunte o superate involontariamente, a seguito di eventi che modificano l'incidenza

ovvero la distribuzione dei diritti di voto. La Banca d'Italia individua il momento in cui l'autorizzazione deve essere richiesta.

## **Articolo 7**

*(Obblighi di comunicazione)*

1. La Banca d'Italia individua le ipotesi in cui le partecipazioni in un'impresa vigilata rilevano per gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 20 del TUB; a tal fine la Banca d'Italia può anche stabilire, in via generale o per tipologia di intermediari, una soglia partecipativa inferiore a quella prevista per gli obblighi autorizzativi tenendo anche conto del grado di dispersione del possesso azionario.

2. Fatti salvi gli obblighi autorizzativi di cui all'articolo 5, alla Banca d'Italia sono comunicati gli accordi, in qualsiasi forma conclusi, compresi quelli aventi forma di associazione, che regolano o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in un'impresa vigilata. Se dall'accordo discende il controllo sull'impresa vigilata, la comunicazione è corredata anche delle informazioni necessarie a valutare i partecipanti secondo i criteri di cui all'articolo 11.

3. La Banca d'Italia disciplina i termini e le modalità di adempimento degli obblighi comunicativi e individua i soggetti obbligati.

## **CAPO II**

*(Casi particolari ed esenzioni)*

## **Articolo 8**

*(Criteri di computo ed esenzioni)*

1. La Banca d'Italia stabilisce, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2007/44/CE, i criteri di aggregazione dei diritti di voto e le relative eccezioni, in particolare prevedendo:

- a) i casi in cui i diritti di voto che una società di gestione del risparmio o un intermediario detengono in un'impresa vigilata, nell'ambito della prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafogli, sono computati separatamente dai diritti di voto detenuti nella medesima banca dal soggetto che controlla la società di gestione del risparmio o l'intermediario;
- b) le condizioni al ricorrere delle quali i diritti di voto detenuti nel portafoglio di negoziazione di una banca non sono computati nel calcolo delle partecipazioni;
- c) i casi di esenzione dagli obblighi autorizzativi.

## **Articolo 9**

*(Scissione tra proprietà e diritti di voto)*

1. Nei casi di scissione tra proprietà delle partecipazioni ed esercizio dei diritti ad essi connessi, è tenuto a richiedere l'autorizzazione sia il proprietario, sia il soggetto che esercita, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, i diritti connessi e chi lo controlla.

2. La Banca d'Italia individua i casi di scissione in conformità delle previsioni della direttiva 2007/44/CE.

### **Articolo 10**

*(Pubblicità)*

2. La Banca d'Italia può emanare disposizioni relative alla pubblicità del regime autorizzativo al quale sono assoggettate le partecipazioni, anche prevedendo l'obbligatorietà dell'indicazione nello statuto, sul titolo e nei relativi registri.

### **CAPO III**

*(Criteri di valutazione)*

### **Articolo 11**

*(Criteri e condizioni per il rilascio delle autorizzazioni e disciplina del procedimento)*

1. Per il rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia – tenendo anche conto delle linee guida e degli standard emanati a livello europeo – verifica che ricorrano condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'impresa vigilata, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione, in base ai seguenti criteri:

- a) reputazione del potenziale acquirente, ivi compresi il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 25 del TUB, la correttezza e la competenza professionale dell'acquirente, tenendo anche conto dell'esperienza pregressa maturata nella gestione di partecipazioni ovvero nel settore finanziario;
- b) il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca;
- c) la solidità finanziaria del potenziale acquirente;
- d) la capacità della banca di rispettare, a seguito dell'acquisizione, le disposizioni che ne regolano l'attività;
- e) l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'efficace esercizio della vigilanza.

2. L'autorizzazione non può comunque essere rilasciata in caso di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

3. La Banca d'Italia definisce le modalità e i termini del procedimento di autorizzazione, nonché le informazioni che devono essere fornite dai soggetti richiedenti l'autorizzazione.

## **Articolo 12**

*(Criteri per la revoca e la sospensione delle autorizzazioni)*

1. L'autorizzazione è revocata qualora vengano meno o si modifichino i presupposti e le condizioni atti a garantire una gestione sana e prudente dell'impresa vigilata.

2. Tra i motivi di revoca rientrano anche: comportamenti volti ad eludere la normativa; la violazione degli impegni eventualmente assunti nei confronti della Banca d'Italia ai fini del rilascio dell'autorizzazione; la trasmissione alla Banca d'Italia di informazioni o dati non corrispondenti al vero.

3. La Banca d'Italia può disporre la sospensione dell'autorizzazione quando venga accertata l'insussistenza temporanea di uno o più dei requisiti o delle condizioni necessarie per l'autorizzazione stessa.

## **CAPO IV**

*(Proporzionalità e semplificazione amministrativa)*

## **Articolo 13**

*(Proporzionalità)*

1. Nella redazione delle disposizioni di attuazione delle norme di cui ai precedenti capi la Banca d'Italia applica il principio di proporzionalità tenendo conto della tipologia di impresa vigilata interessata e del carattere specifico dell'attività svolta, differenziando ove necessario tra banca, società finanziaria capogruppo, intermediario finanziario, istituto di pagamento o istituto di moneta elettronica.

2. Secondo quanto stabilito dalla direttiva 2007/44/CE e dalle linee e degli standards emanati a livello europeo, i criteri di valutazione di cui all'articolo 11 – ad eccezione dei requisiti di onorabilità che devono essere posseduti qualunque sia l'entità della partecipazione per la quale è richiesta l'autorizzazione – sono applicati dalla Banca d'Italia secondo il principio di proporzionalità, tenendo conto anche dell'influenza sulla gestione che il soggetto è in grado di esercitare per effetto della partecipazione.

3. La Banca d'Italia applica il principio di proporzionalità anche nella determinazione delle informazioni che devono essere fornite dai soggetti richiedenti l'autorizzazione.

## **Articolo 14**

*(Semplificazione dei procedimenti)*

1. Al fine di assicurare economicità e efficienza dell'azione amministrativa, la Banca d'Italia detta disposizioni per coordinare il procedimento di autorizzazione previsto dagli articoli precedenti con altri procedimenti eventualmente connessi con l'operazione oggetto di autorizzazione.

2. Agli stessi fini la Banca d'Italia può escludere dall'obbligo di chiedere l'autorizzazione i soggetti che controllano – anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona – un'impresa vigilata, nei casi in cui questa intenda acquistare o aumentare la partecipazione in un'altra impresa vigilata. Restano fermi gli obblighi autorizzativi cui è sottoposta l'impresa vigilata che intende procedere all'acquisto o all'aumento della partecipazione.

## **CAPO V**

### ***(Disposizioni finali)***

#### **Articolo 15**

##### ***(Attuazione)***

1. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione della presente delibera. Fino alla loro entrata in vigore, continuano ad applicarsi le disposizioni e i provvedimenti della Banca d'Italia vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente delibera.

3. Agli intermediari finanziari le disposizioni di attuazione della presente delibera si applicano a partire dalla data in cui gli stessi sono tenuti al rispetto delle disposizioni emanate ai sensi del Titolo V del TUB, come sostituito dal d.lgs. 141 del 13 agosto 2010.

Roma,

IL PRESIDENTE